



# *Città di Troia*

*(Provincia di Foggia)*

*Ufficio delle Entrate - TARSU/TARES -*

## **A V V I S O**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- \* Visto il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed in particolare l'articolo 14, comma 12;
- \* Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148 e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- \* Considerato che tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, sono soppressi nei termini di cui all'art. 14, commi 1 e 46, del D.L. 201/2011;
- \* **Considerato i nuovi accatastamenti degli ex fabbricati rurali in categorie A , C e D nel catasto fabbricati.**

### **RENDE NOTO**

Ai fini della determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A), la superficie calpestabile assoggettabile al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell' articolo 14 comma 9 del Decreto Legge 201/2011, **non può essere in ogni caso inferiore all'80 per cento della superficie catastale.**

**Al fine della determinazione della superficie catastale, si fa riferimento ai dati metrici iscritti nel DOCFA e delle consistenze indicate sulle visure catastali.**

Non saranno prese in considerazione le autodichiarazioni indicanti la superficie e/o perizie da tecnici di fiducia se non dietro giuramento presso il Tribunale allegando la piantina catastale e la planimetria dell'immobile in oggetto.

Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

### **INVITA**

**TUTTI I CONTRIBUENTI A REGOLARIZZARE LA CONSISTENZA DEI PROPRI IMMOBILI AL FINE DI EVITARE ACCERTAMENTI D'UFFICIO CON L'APPLICAZIONE DI SANZIONI PREVISTE PER INFEDELE E/O MANCATA DENUNCIA.**

Ulteriori informazioni potranno essere richiesti presso l'ufficio Tributi nei giorni di:

**LUNEDI'-MERCOLEDI'-VENERDI' (dalle ore 9.00 alle ore 12.00)**

**MARTEDI' – GIOVEDI' (dalle ore 17.00 alle ore 18.30)**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(F.to Dott.ssa Antonella TORTORELLA)**